



1833/16

1e

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**QUINTA SEZIONE PENALE**

Composta da

Dott. Gennaro MARASCA	- Presidente-	Sent. n. sez. 1813
Dott. Sergio GORJAN	- Consigliere -	CC - 17/12/2015
Dott. Francesca MORELLI	- Consigliere -	R.G.N. 26219/2015
Dott. Eduardo DE GREGORIO	- Consigliere -	
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal difensore di:

Vernengo Giuseppe, nato a Palermo, il 15/11/1961;

avverso il decreto del 27/3/2015 della Corte d'appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Piero Gaeta, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Palermo ha applicato a Vernengo Giuseppe la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, così riformando il provvedimento con il quale il Tribunale aveva in

precedenza rigettato la richiesta in tal senso avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

2. Avverso il decreto ricorre il Vernengo a mezzo del proprio difensore deducendo errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire in maniera acritica le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale nell'impugnare il precedente provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura, peraltro disposta in difetto di elementi sintomatici dell'attuale pericolosità del proposto, non autonomamente ricollegabile alle condanne riportate per fatti consumati al più tardi nel 2008.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**


1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Questa Corte ha ripetutamente ricordato come la pericolosità sociale del proposto deve sussistere al momento della decisione sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione qualunque sia la categoria soggettiva a cui egli appartiene tra quelle indicate nell'art. 4 D.Lgs. n. 159 del 2011.

2.1 Pertanto, qualora – come è nel caso di specie – il presupposto fattuale della valutazione di pericolosità sia costituito dall'essere stato lo stesso proposto condannato per un reato, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della sua pericolosità, soprattutto nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (*ex multis* Sez. 1, n. 23641 del 11 febbraio 2014, Mondini, Rv. 260104).

2.2 Già alla luce dell'illustrato principio – pienamente condiviso dal collegio – appare evidente come la Corte territoriale abbia sostanzialmente omesso qualsiasi valutazione sull'attuale pericolosità del Vernengo, atteso che le condanne (compresa quella da ultima riportata nel 2010) che costituiscono la piattaforma giustificativa del giudizio espresso dai giudici del merito riguardano reati commessi al più tardi nel 2008. In altri termini il provvedimento impugnato non è stato in grado di enucleare elementi effettivamente sintomatici del protrarsi della pericolosità del proposto oltre la oramai risalente data di consumazione dei reati per cui è stato condannato.

2.3 Il fatto che il Vernengo sia stato ininterrottamente detenuto a partire sempre dal 2008 con fine pena al 2025 non è poi ragione di per sé sufficiente, come invece erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, per ritenere superflua la manifestazione in concreto della pericolosità del proposto in epoca successiva a quella in cui le condanne sono state pronunziate. Se infatti lo stato di detenzione non è di per



sé incompatibile con un giudizio di pericolosità, questa Corte ha già avuto modo di precisare in proposito come lo stesso, qualora riguardi soggetto che si trovi da lungo tempo in stato di restrizione carceraria, deve essere svolto con particolare rigore e deve trovare riscontro in dati fattuali concreti ed effettivamente espressivi della circostanza, nonché deve essere sostenuta da una puntuale motivazione sul requisito dell'attualità (Sez. 1, n. 20948 del 7 maggio 2008, Longo, Rv. 240422; Sez. 2, n. 39057 del 3 giugno 2014, Gambino, Rv. 260781). Sul punto, quindi, il provvedimento impugnato deve ritenersi solo apparentemente motivato, atteso che in alcun modo, alla luce della concreta situazione registrata, ha saputo evidenziare una base fattuale idonea a giustificare la valutazione espressa se non attraverso l'evanescente riferimento a presunti legami con gruppi criminali, dei quali parimenti non viene dimostrata l'eventuale prosecuzione oltre la data di consumazione dei reati per i quali in passato il Vernengo è stato condannato.

3. Conseguentemente il decreto deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo.

**P.Q.M.**

Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.

Così deciso il 17/12/2015

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Gennaro Marasca

